

## CONVENZIONE QUADRO

TRA

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA** (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it) rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023

E

**FONDAZIONE SAN MARCELLINO ONLUS**, con sede legale in Genova, Via Ponte Calvi 2, 16124 pec: [fondazione@pec.sanmarcellino.it](mailto:fondazione@pec.sanmarcellino.it) codice fiscale 95025370107, rappresentata dal Presidente Nicola GAY S.J., nato a Chieri il 16.01.1950.

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

### PREMESSO CHE

a) nel 2007 è stata avviata una collaborazione fra il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova e la Fondazione San Marcellino – ONLUS, avente ad oggetto la Mediazione Comunitaria, ovvero progetti di formazione e ricerca-azione aventi come obiettivo una maggior coesione sociale, l'empowerment di persone in condizioni di fragilità, il passaggio dalla coesistenza alla convivenza con un principio di interazione positiva, attraverso conoscenze, abilità e competenze di gestione costruttiva dei con-

flitti;

b) tale collaborazione si è realizzata attraverso la stipula e la sottoscrizione di convenzioni tra le due Parti, fino a giungere, a ottobre 2017, alla sottoscrizione della prima convenzione quadro con l'Università degli Studi di Genova, rinnovata a ottobre 2020 e scaduta dal 27 ottobre 2023 e di cui si rende conto in una relazione delle attività allegata alla richiesta di rinnovo per un ulteriore triennio della presente Convenzione quadro;

c) la Fondazione San Marcellino ha sottoscritto tre accordi attuativi con il Dipartimento di Scienze della Formazione di cui si rende conto nella relazione delle attività triennali della precedente convenzione quadro;

d) l'Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;

e) le parti intendono, quindi, proseguire nella collaborazione già intrapresa che ha portato, tra le altre: a una collaborazione costante e proficua con il Servizio E-learning, multimedia e servizi web di Ateneo, già attivata nel 2020 in emergenza pandemica, e che si è consolidata e rivelata essenziale in questo triennio di convenzione, con disponibilità continua, competente e collaborativa da parte del settore; alla realizzazione del Corso gratuito "Operare con le

persone senza dimora. Un approfondimento sull'emarginazione urbana-grave", edizioni 2020-21, 2021-22 e 2023; alla co-progettazione ed esecuzione di diversi progetti di mediazione comunitaria, tra cui due finanziati dall'Unione Europea nell'ambito della linea Erasmus+ Higher Education (rispettivamente, Cooperatively Transmediate aCT e Communication in Public Service Interpreting and Translating with Languages of Lesser Diffusion DIALOGOS); di un Progetto di mediazione comunitaria 2018 dal titolo "Giovani, mediazioni e territori"; a consulenze gratuite in ambito linguistico, antropologico e sanitario nell'ambito del progetto di accoglienza in collaborazione con la Tavola dei Valdesi - *Mediterranean Hope*, con il coinvolgimento di docenti e studenti UniGe, professionisti ed esperti esterni all'Ateneo; alla collaborazione con la Clinica Legale in materia di immigrazione e asilo; a numerose altre iniziative sulle tematiche e gli obiettivi della Convenzione quadro in ambito comunitario e con il coinvolgimento, a titolo non oneroso, di studenti, docenti e professionisti in ottica interdisciplinare e interprofessionale.

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Art. 2 - Oggetto**

1. Finalità della presente convenzione è la prosecuzione delle attività

svolte nel precedente triennio, continuando la diffusione dell'approccio culturale alla mediazione, con un forte coinvolgimento di studenti, docenti, ricercatori, operatori, cittadini, comprese persone in condizione svantaggiata. L'interdisciplinarietà, l'intersettorialità, la formazione interprofessionale e la proiezione nazionale e internazionale continueranno a essere assunti fondamentali delle azioni progettate e proposte.

2. Oggetto di questa collaborazione sono le seguenti aree:

- ricerca applicata da attuarsi mediante la raccolta e analisi dei dati risultato delle esperienze formative e di terza missione, in ottica interdisciplinare e interprofessionale;
- didattica e formazione da attuarsi mediante il coinvolgimento degli studenti per tesi di laurea, prove finali, crediti di tirocinio, oltre alla progettazione e svolgimento di corsi di aggiornamento professionale, perfezionamento o post-laurea;
- terza missione da attuarsi mediante il coinvolgimento delle realtà che si riferiscono alla Fondazione San Marcellino e della rete territoriale ad essa collegata, per la realizzazione di azioni e attività sui territori, in collaborazione con le istituzioni presenti, sensibilizzazione e diffusione delle tematiche della mediazione, restituzione a tutte le persone coinvolte nelle attività formative e di ricerca attraverso pubblicazioni, seminari, ecc.

3. Le modalità, azioni e tempi di realizzazione saranno indicati negli accordi attuativi siglati.

### **Art. 3 - Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

- per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA: Mara Morelli, ricercatrice di lingua e traduzione spagnola afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione

- per la FONDAZIONE SAN MARCELLINO: Danilo De Luise, responsabile delle attività culturali e dei servizi alla persona.

#### **Art. 4 - Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra Università e Fondazione San Marcellino, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

#### **Art. 5 - Oneri economici**

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ri-

storo delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

#### **Art. 7 - Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire

e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

### **Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Fondazione San Marcellino coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

### **Art. 9 - Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

#### **Art. 10 - Sicurezza**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

#### **Art. 11 - Coperture assicurative**

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di Fondazione San Marcellino sono in regola con



le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Fondazione San Marcellino garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. I ruoli delle Parti correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione quadro è effettuato in conformità ai

principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

### **Art. 13 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Art. 14 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

### **Art. 15 - Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs  
117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Fondazione San Marcellino Onlus

Il Presidente

Padre Nicola Gay S.J.